

COMUNE DI TADASUNI

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. –

Approvato con Deliberazione del C.S. n. 27 del 12 marzo 2014

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- ART. 1.A - Oggetto del Regolamento
- ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo
- ART. 3.A – Riscossione
- ART. 4.A – Approvazione Aliquote e Tariffe
- ART. 5.A - Dichiarazione di Imposta
- ART. 6.A - Versamenti
- ART. 7.A - Ravvedimento
- ART. 8.A – Accertamento
- ART. 9.A – Rimborsi
- ART. 10.A - Calcolo degli interessi
- ART. 11.A - Compensazione ed accolto
- ART. 12.A - Attività di controllo e sanzioni
- ART. 13.A - Dilazione del Pagamento degli avvisi di accertamento
- ART. 14.A - Riscossione Coattiva

TITOLO II – DISPOSIZIONI INERENTI LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 15.B - Principi Generali
- ART. 16.B - Informazioni dei contribuenti
- ART. 17.B - Conoscenza degli atti e semplificazione
- ART. 18.B - Motivazione degli atti - Contenuti
- ART. 19.B - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
- ART. 20.B - Interpello del Contribuente
- ART. 21.B - Accertamento con adesione
- ART. 22.B - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- ART. 23.B - Procedura per l'accertamento con adesione
- ART. 24.B - Atto di accertamento con adesione
- ART. 25.B - Adempimenti successivi
- ART. 26.B - perfezionamento della definizione

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 27.C - Norme Abrogate
- ART. 28.C - Pubblicità del regolamento e degli atti
- ART. 29.C - Casi non previsti dal presente regolamento
- ART. 30.C - Rinvio dinamico
- ART. 31.C - Tutela dei dati personali
- ART. 32.C - termine per la conclusione dei procedimenti

ART. 33.C - Entrata in vigore dei regolamento

ART. 34.C - Abrogazioni e norme di rinvio

ART. 35.C - Clausola di Adeguamento

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ IMU

ART. 36.D – Oggetto

ART. 37.D - Aliquote e detrazioni d’imposta

ART. 38.D - Aree fabbricabili e relativo valore

ART. 39.D - Esenzione dell’Imposta per l’abitazione principale e sue pertinenze

ART. 40.D - Esenzioni

ART. 41.D - Ulteriori Esenzioni

ART. 42.D - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

ART. 43.D - Assimilazioni all’abitazione principale – Agevolazioni -

ART. 44.D - Assimilazioni all’abitazione principale

ART. 45.D - Detrazione per l’abitazione principale

ART. 46.D - Riduzioni

ART. 47.D - Modalità di versamento

ART.48.D - Versamenti rateali dell’imposta

ART. 49.D – Importi minimi

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI

ART. 50.E - Oggetto

ART. 51.E – Soggetti attivo

ART. 52.E – Presupposto del tributo

ART. 53.E - Esclusioni

ART. 54.E – Soggetti passivi

ART. 55.E – Base imponibile

ART. 56.E – Aliquote

ART. 57.E – Detrazioni

ART. 58.E – Riduzioni e esenzioni

ART. 59.E – Riduzioni Per particolari categorie

ART. 60.E – Individuazione dei servizi indivisibili

ART. 61.E – Servizi indivisibili

ART. 62.E – Dichiarazioni

ART. 63.E – Modalità di versamento

ART. 64.E – Importi minimi

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 65.F - Oggetto

Art. 66.F - Presupposto

Art. 67.F – Soggetti passivi

Art. 68.F – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 69.F - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
Art. 70.F – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati
Art. 71.F – Determinazione della base imponibile
Art. 72.F – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 73.F – Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 73.F. - Tariffe per utenze domestiche - Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
Art. 74.F. - Tariffe per utenze non domestiche - Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
Art. 75.F – Piano finanziario
Art. 76.F – Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 77.F – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze non domestiche
Art. 78.F – Obbligazione tributaria
Art. 79.F – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 80.F – Riduzione per le utenze non domestiche
Art. 81.F – Riduzioni tariffarie del tributo
Art. 82.F – Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 83.F. – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni
Art. 84.F - Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero
Art. 85.F- Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
Art. 86.F- Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
Art. 87.F - Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
Art. 89.F – Tributo giornaliero
Art. 90.F – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 91.F - Versamenti
Art. 92.F – Importi minimi
Art. 93.F – Verifiche e controlli

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A – Approvazione Aliquote e Tariffe

(Art. 1, comma 683, L. 147/2013)

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'art. 22 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 5.A - Dichiarazione di Imposta

(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere